

Prot. n. 45

Spett.le  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
(Paternò, Adrano e Biancavilla)c.a. **Ing. Eugenio Luigi Ciancio** (RUP)

Catania, 22 giugno 2016

**Oggetto: bando di gara per lavori di "completamento interventi consolidamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale ex convento Benedettine nel Com. Paternò".****Termine offerte: 18 luglio 2016****Importo complessivo appalto: € 444.750,95**

\*\*\*\*

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, rileviamo quanto segue.

**▪ Clausola V.3.X) bando e pag. 6 punto N) disciplinare:**

Nella prima clausola (bando) è prescritto che in caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto a versare alla S.A. una somma pari all'1% dell'I.b.a. quale copertura spese funzionamento della Centrale Unica di Committenza, e che la dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara. Nella seconda clausola (disciplinare), invece, è prescritto con la medesima motivazione che il concorrente debba rendere la dichiarazione con la quale attesta di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, della somma da versare all'Amministrazione in caso di aggiudicazione, pari all'0,50% dell'i.b.a.

Al di là della discrasia delle percentuali d'importo, si osserva che la previsione di un pagamento a carico dell'aggiudicatario per le spese di funzionamento dell'organismo pubblico C.U.C. , **è da ritenere illegittima**, poiché ciò comporta, in sostanza, il trasferimento su soggetti privati dei costi dell'organizzazione di una funzione amministrativa gravante, invece, sui Comuni.

Tale assunto si evince da provvedimenti A.N.A.C. (Determinazione n. 3/2015 e Atto di segnalazione n. 3/2015 - allegati), motivati con vari ordini di ragioni. Innanzitutto, viene ricordato l'art. 23 della Costituzione il quale stabilisce che "*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*". Invero, nell'ordinamento nazionale non è individuabile alcuna previsione normativa che imponga agli aggiudicatari di rimborsare i costi di gestione delle procedure di gara da parte delle centrali di committenza, quantomeno per i lavori. L'ANAC considera, altresì, che porre a carico del concorrente il costo del rimborso delle spese di procedura va nella direzione opposta agli obiettivi posti dal legislatore con la centralizzazione degli acquisti, in quanto determinerebbe un costo per la collettività determinato da minor ribassi. Infine, il punto focale dell'atto ANAC individua che le "spese di funzionamento della P.A. come tali non sono traslabili sull'aggiudicatario, salvo i casi previsti dalla legge".

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore  
*Giovanni Fragola*